

NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6
Titolo I - Norme generali

Art. 3 Consultazione e rilascio di copie degli atti del Catasto fondiario

1. Chiunque può consultare gli atti del Catasto fondiario ed estrarne copie o appunti; chiunque può inoltre ottenere estratti, certificati o copie degli atti medesimi.
2. Le modalità delle consultazioni e delle certificazioni di cui al comma precedente sono stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche rispetto ai tipi di frazionamento conservati presso gli uffici del Catasto.
4. Il rilascio di copie degli abbozzi di campagna, dei protocolli di calcolo delle aree e delle specifiche dei cambiamenti può essere autorizzato dall'Ufficio Ispettivo provinciale del Catasto.